

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta dell'8 ottobre 2014)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

sulla proposta di legge n. 436

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 31 luglio 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 20 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 436, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Cesare Martini nella seduta n. 5 del 20 ottobre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole

Il Presidente
Nella Brambatti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 16 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 436, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Nevio Lavagnoli nella seduta n. 43 del 16 ottobre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

“01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione e delle Province. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, la quale è concessa a fronte di un patrimonio di almeno 20.000 euro.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“7. I comitati di gestione erogano altresì contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica ed effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. I contributi sono erogati avvalendosi, nella misura del 75 per cento, delle risorse assegnate allo scopo dalla Regione e, per il restante 25 per cento, utilizzando risorse proprie secondo il principio del cofinanziamento.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “Il fondo di cui al comma 1 è ripartito come segue”.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. L'articolo 34 bis e il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono abrogati.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

“01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione e delle Province. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, ~~la quale è concessa a fronte di un patrimonio di almeno 20.000 euro.~~”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 7/1995)

Soppresso

Art. 3

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

Soppresso

Art. 4

(Abrogazioni)

Soppresso